

Art. 27 Durata della commissione edilizia

1. **I membri della Commissione Edilizia restano in carica per la durata del mandato amministrativo ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.**
(1) Il componente nominato in sostituzione di altro, deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza dell'intera Commissione.
 2. Per la scadenza sono richiamate le disposizioni previste per i Consiglieri Comunali.
 3. La Commissione Edilizia deve essere obbligatoriamente rinnovata entro la scadenza, ed esercita le funzioni secondo le disposizioni del D.L. 16.5.1994 n° 293 conv. in L. 15.7.1994 n° 444.
- (1) Variante parziale al Regolamento Edilizio Comunale approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 27.10.2005, avente ad oggetto: "**Composizione della Commissione Edilizia. Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale – articoli nn. 24, 27 e 28**".